



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale n. 26/GST del 11 febbraio 2026**

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 31/ 1/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 31/ 1/2026 BAGNESE CALCIO - SANGENNARESE 1916**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Bagnese Calcio, relativo alla gara in epigrafe, rilevato che la ricorrente non depositava attestazione di avvenuto versamento di contributo d'accesso alla Giustizia sportiva e non richiedeva l'addebito del contributo sul conto societario PQM delibera: ^ l'inammissibilità del ricorso proposto e dispone omologare il risultato di 1 - 2 in favore della società resistente Sangennarese 1916, acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso ad addebitandolo sul conto della società ricorrente Bagnese Calcio.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

### **GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18**

**GARE DEL 1/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 1/ 2/2026 SPORTUP NIKE PELLEZZANO - F.C. POMPEI**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi proposti dalla società SSD Sportup Nike Pellezzano e dalla società FC Pompei SSDARL, rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi dispone di riunirli e trattarli congiuntamente. Entrambe le società, con riguardo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Under 18 regionale, richiedevano rilevarsi errore tecnico del DDG e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei provvedimenti disciplinari dallo stesso adottati e la ripetizione della gara oggetto di ricorso. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso veniva sospesa dal DDG al minuto 42' del secondo tempo di gioco in quanto, a seguito di un fallo fischiato in favore della società ospitata Pompei, si scatenava dapprima un parapiglia fra un calciatore della società Nike che spingeva un avversario e, successivamente, nasceva una rissa tra i calciatori partecipanti alla gara e gli occupanti delle rispettive panchine. Detta rissa, portava il DDG ad adottare numerosi disciplinari che lo stesso non riusciva ad esporre sul TDG. Il DDG, infatti, riteneva opportuno riparare nel proprio spogliatoio visto il comportamento "Agitato degli astanti e minaccioso dei presenti". Atteso che per la società ospitante, SSD Sportup Nike Pellezzano, il DDG espelleva il calciatore numero 78, Bonagiunto Marco, il numero 9, Guadagno Ciro, il numero 33, D'Amore Luca, il numero 4, Cataldo Andrea ed il numero 47, Torlino Matteo, lasciando, in questa maniera, la compagine con numero 6 calciatori in campo e, quindi, con un numero non sufficiente a proseguire l'incontro, così come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio alla regola numero 3. Per la società Pompei, il DDG espelleva il calciatore numero 4, Afeltra Alfonso, il numero 7, De Simone Domenico, il numero 5, Rinaldi Luigi, il numero 17, Afeltra Pietro, il numero 16, Vitiello Davide ed il

numero 9, Pagliarulo Luca. A dette espulsioni, deve aggiungersi quella avvenuta al minuto 30' del primo tempo di gioco, comminata al calciatore numero 1, Ambrosio Alessandro, espulso per DOGSO. Pertanto, anche per la società Pompei, il numero di calciatori rimasti in campo, pari a 4 unità, era insufficiente a proseguire la gara, come disposto dal Regolamento del Giuoco del Calcio alla regola numero 3. Tanto rilevato, PQM delibera: ^ rigettare i ricorsi proposti dalla società SSD Sportup Nike Pellezzano e dalla società FC Pompei SSDARL e, per l'effetto, infliggere ad entrambe le ricorrenti la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva versato dalla società SSD Sportup Nike Pellezzano. Dispone incamerare il contributo d'accesso versato dalla società FC Pompei SSDARL.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**

### **GARE DEL 1/ 2/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 1/ 2/2026 SANTA MARIA LA CARITA - SV ATLETICO AGROPOLI**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio di ricorso proposto dalla società S V Atletico Agropoli, relativo alla gara in epigrafe, rilevato che il ricorso veniva proposto fuori termine in spregio della indicazione perentoria prevista dal CGS all'art. 67 co. 2 PQM delibera: ^ l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, omologa il risultato di 3 - 0 in favore della società Santa Maria La Carità, acquisito sul TDG; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

**Pubblicato in NAPOLI il 11 febbraio 2026.**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**